



COMUNE DI VALMACCA

Provincia di Alessandria

DECRETO SINDACALE N. 01/2024 DEL 31/12/2024

OGGETTO: INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA NELL'AREA TECNICA AL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. BUZIO ANDREA.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) il Sindaco nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali;
- l'art. 109 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;

Visto il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, in particolare gli articoli 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 che definiscono gli incarichi di elevata qualificazione;

Visto in particolare il comma 5 dell'art. 23 il quale dispone:

“Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente.”;

Considerato che l'art. 19, comma 1 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 prevede *“negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente C.C.N.L.”;*

Considerata la necessità di affidare il Servizio Tecnico al relativo responsabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, affidandogli i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.E.L.;

Vista la deliberazione di G.C. n. 36 del 28.04.2023 esecutiva, con la quale veniva approvato il regolamento delle posizioni organizzative;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 76 del 05/12/2024 con la quale si deliberava di continuare ad avvalersi a supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale - Lavori Pubblici, dell'attività lavorativa del Geom. Buzio Andrea, dipendente del Comune di Quattordio e del Comune di Castelletto Monferrato – istruttore tecnico - per n. 12 ore settimanali dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ai sensi per gli effetti dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004 e viste le autorizzazioni pervenute dai suddetti Comuni di Quattordio e di Castelletto Monferrato;

Vista la Determinazione del Servizio Personale nr. 20/2024 del 30.12.2024;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 16/06/2022 con cui si attribuiva al Sindaco la responsabilità del Servizio Tecnico Manutentivo;

Considerata la necessità di affidare il seguente Servizio/Settore: **Tecnico-LL.PP. e il Servizio Tecnico-Manutentivo** al Geom. Buzio Andrea per l'anno 2025, in assenza in organico di un dipendente comunale con profilo professionale di Istruttore tecnico;

Dato atto che l'ARAN con parere riguardo alla parametrizzazione della retribuzione di posizione rispetto alla durata della prestazione in regime di tempo parziale, pur sostenendo che il principio generale è sempre quello della proporzionalità, ha tuttavia osservato che la nuova formulazione utilizzata nell'art. 23, comma 5 CCNL 16.11.2022 ha voluto attenuare il rigido criterio della proporzionalità matematica, in modo tale da consentire agli enti di tenere conto delle effettive responsabilità assegnate;

Considerato che questo Ente è destinatario di contributi in conto capitale per lavori pubblici a valere sui fondi PNRR e che, sia pur con un orario ridotto, il Geom. Buzio Andrea, unico tecnico in servizio, assolve con competenza ai propri compiti istituzionali rispettando le scadenze e pertanto ritenuto che nei suoi confronti ricorre la fattispecie della gravosità della prestazione prevista dall'art. 23 CCNL 16/11/2022 data dalla pluralità di competenze e responsabilità;

Ritenuto pertanto, in relazione alle effettive responsabilità assegnate, di dover rideterminare la misura della retribuzione di posizione annua in € 5.200,00 su 13 mensilità;

Visto il CCNL 2019-2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

DECRETA

1. per le ragioni esposte in narrativa, di **nominare** Responsabile del **Servizio Tecnico Settore LL.PP. e del Servizio Tecnico-Manutentivo** del Comune di Valmacca il **Geom. Buzio Andrea** dell'Area degli Istruttori, a decorrere dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2025 che svolgerà tale attività per n. 12 ore settimanali, conferendo la titolarità dell'incarico di Elevata Qualificazione;
2. di **affidare** allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
3. che al dipendente incaricato venga assegnato, per la durata dell'incarico, una retribuzione di posizione, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022 determinata come segue:
 - a) retribuzione di posizione: euro 5.200,00 per 13 mensilità;
 - b) retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del C.C.N.L. Funzioni Locali 16/11/2022;

4. di **dare atto** che l'incarico di Elevata Qualificazione affidato con il presente provvedimento potrà essere revocato, prima della scadenza, oltre che per ragioni disciplinari, anche per una delle ragioni indicate nel Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
5. di **dare atto** che a partire dall'1/1/2025 viene revocato il precedente decreto sindacale n. 4 del 16/06/2022 di attribuzione al Sindaco della responsabilità del Servizio Tecnico-Manutentivo, mentre il decreto sindacale n. 7 del 18/09/2023 di attribuzione al Sindaco della responsabilità dell'Area Tecnica (Servizio Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Privata) alla luce del presente decreto viene limitato dall'1/1/2025 alla sola Edilizia Privata;
6. di **dare atto** che per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni previste dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi sopra citato e agli artt. 16 e seguenti del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali 16/11/2022 e alla normativa vigente in materia;
7. di trasmettere il presente decreto al soggetto interessato, per mezzo del servizio personale, che provvederà inoltre ad ogni successivo adempimento di competenza;
8. di comunicare il presente decreto alla R.S.U. dell'Ente;
9. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Valmacca, 31 dicembre 2024

Il Sindaco
F.to Piero Bovio

Per accettazione

F.to Andrea Buzio